1 1

Prot. n. Jo /S44/UL del 7 SET. 1987 Atti Consiglio n. 258/A IV

Oggetto: Scema d.d.l. " Istituzione del Settore di protezione civile"

Assessorato proponente

: Presidenza Giunta Regionale

Previsione di spesa Copertura finanziaria Vistata dal Settore Ragioneria

non indicataindicatanon vistato

Osservazioni pervenute

: Ass.to Lavori Pubblici

Esaminanto con l'Assessorato proponente
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati

: intese telefoniche

• - -

Articoli Modificati

#### RELAZIONE

In merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto questo Ufficio preliminarmente fa presente che il Settore protezione ci= vile dovrebbe essere istituito con la legge regionale di riorga= nizzazione degli uffici, il cui iter é già stato avviato.

Anche se motivi di urgenza potrebbero richiedere, per abbrevia=
re i tempi, la costituzione del predetto Settore con apposita leg=
ge, per scongiurare che la carenza organizzativa possa determinare
disfunzioni nello svolgimento dei compiti complessi e delicati atti=
nenti la protezione civile, in merito allo schema di d.d.l. proposto,
questo Ufficio nutre perplessità per quanto concerne la procedura pre=
vista dall'art. 3 per la nomina del responsabile del Settore, perché é
del parere che tale nomina debba rientrare nella disciplina di cui al=
l'art. 36 della L.R. n. 26/84 di recepimento del contratto 1982 - 84.

Sono pervenute le osservazioni, allegate in copia, dell'Assesso=
rato ai Lavori Pubblici. Per quanto concerne l'osservazione riguar=
dante i requisiti professionali del dirigente responsabile del Setto=
re e la proposta di preporre alla struttura un dirigente in possesso
di laurea in ingegneria, questo ufficio é del parere che la determi=
nazione dei profili professionali debba essere effettuata con prov=

### UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

vedimento organico e che, come innanzi detto, la nomina del dirigente responsabile del Settore di cui trattasi debba avvenire con gli stessi criteri e le stesse modalità previste dalla normativa vigente.

Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Assessora= ti. Il Settore Ragioneria non ha espresso parere.

> Il Coordinatore (dr. Pasquale RUTICLIANI)

ASSESSORATO	BART , # 4 AGC. 1987
SETTORE Amm/vo	•
UFFICIO	AL L'UFFICIO LEGISLATIVO
Prot. N://296 Pos All. n	DELLA GIUTTA REGIOVALE
Risp. al Foglio n del	· .
Oggetto: Schema di disegno di legge Istituzione del Settare di	<u> </u>

In esito alla nota a cui si risponde e con la quale sono state richieste le eventuali osservazioni sul disegno di legge in oggetto, si fanno le seguenti proposte:

- 1) Il secondo comma dell'art.2 va così modificato: "La responsabilità del Settore è affidata ad un dirigente di seconda qualifica regionale in possesso di laurea in ingegneria".
- 2) L'art.3 va soppresso.

Protezio e civile.

(4)

L'ASSESSORE

COSIMO FRANCO DI GIUSEPPE

) cr refor

Prot. N. Cl. Fasc.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Relazione al d.d.l.: "Istituzione del Settore di Protezione Civile".

Il presente d.d.l. riconosce un livello regionale di com petenza nell'ambito dell'esercizio complessivo della funzione di protezione civile, istituendo all'interno della Presidenza della Giunta, il Settore Regionale di Protezione Civile.

Il contesto della normativa statale attualmente in vigore prevede infatti, in questa materia, la partecipazione del la Regione, quale Ente locale territoriale, insieme con le al tre amministrazioni dello Stato, alle organizzazione della pro tezione civile.

In particolare la L.996/70 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R.66/81, nel disciplinare l'impegno collettivo per un'organica azione tesa a fronteggiare le calamità natura li e le catastrofi, riconoscendo il concorso del livello isti tuzionale regionale alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubblica calamità; inoltre, al di là dello spazio opera tivo individuato dai provvedimenti legislativi appena citati la Regione, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato, con il D.P.R. 8/72 e con il D.P.R.616/77 ha rice vuto i poteri e le deleghe necessari e responsabilizzanti in relazione al coordinamento dei molteplici interventi di assistenza, indispensabili per una vera difesa dell'ambiente e del territorio, di competenza regionale dall'1.1.78 per effetto del D.P.R.616/77.

L'opportunità di disporre di una struttura regionale pre posta allo svolgimento delle attività di protezione civile, costituisce ormai una necessità urgente ed inderogabile peral tro già avvertita da moltissime Regioni italiane che, con pro prie leggi, hanno provveduto a disciplinare gli interventi in questa materia e a dotarsi di adeguate strutture di supporto.

In attesa che la Regione provveda alla riorganizzazione complessiva delle funzioni e delle strutture regionali, nello immediato tale scelta appare necessaria, non soltanto in for za delle esperienze maturate fino ad oggi, quanto soprattutto in presenza delle responsabilità sempre più rilevanti ascrit- · te al Presidente della Regione e ribadite dalle recenti disposizioni ministeriali che sottolineano il ruolo operativo degli Organi regionali.

.... Mad. 1 . Contro I linoralino della Obrata Bastanzia. Res

### D.D.L.: "ISTITUZIONE DEL SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE"

#### Art.1

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8, e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n.996 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66 concorre, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli Enti locali, alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamità, ponendo in essere attività di previsione, prevenzione e soccorso.

A tal fine la Regione instaura un costante rapporto collaborativo e partecipativo con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti ed organismi, anche su base volonta ria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

#### Art.2

In attesa della legge di riorganizzazione degli Uffici nello ambito della Presidenza della Giunta, é istituito il Settore di Protezione Civile, con i seguenti compiti:

- elaborazione e predisposizione di piani di protezione civile sulla base della conoscenza dei rischi che incombono sul territorio:
- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al territorio regionale e organizzazione dei mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze;
- coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

#### segue Art.2

- collaborazione con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile volte ad assicurare nelle rasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operati vi e, durante lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso.

La responsabilità del Settore é affidata ad un dirigente di seconda qualifica funzionale.

#### Art.3

In fase di prima applicazione della presente legge il Dirigente di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente sarà sele zionato, per titoli, tra il personale della qualifica immediatamente inferiore. I criteri per l'effettuazione di tale selezione saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormen te rappresentative, dalla Giunta Regionale che procederà all'accertamento ed alla votazione relativa considerando prevalentemen te l'esperienza di lavoro e la professionalità maturata nei servizi di protezione civile.

#### Art.4

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Cap.0202150 del Bilancio di Previsione per l'eser cizio finanziario 1987 e Bilancio Pluriennale 1987/89, approvati con L.R. n.6 del 13.2.87.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di Bilancio.

Trasmesso alo La Consissione Consisione permanente il 5 111 197